DELIBERAZIONE 21 SETTEMBRE 2017 641/2017/E/EEL

APPROVAZIONE DI UNA VERIFICA ISPETTIVA NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA DI TRASMISSIONE DI ENERGIA ELETTRICA, IN MATERIA DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 21 settembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- l'articolo 2, comma 12, lettera g) e 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, 25 giugno 1999:
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, 17 luglio 2000:
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2010;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2004, 250/04 (di seguito: deliberazione 250/04) e l'Allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 653/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 653/2015/R/eel) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2016, 703/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 769/2016/A, con cui l'Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2017 31 dicembre 2017;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);

- il Codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete), di cui al DPCM 11 maggio 2004, come verificato positivamente dall'Autorità;
- l'Allegato A.54 al Codice di rete.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- la Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling ha richiesto, alla Direzione Accountability e Enforcement, l'effettuazione di una verifica ispettiva da effettuarsi presso l'impresa di trasmissione che ha comunicato all'Autorità, nell'anno 2017, i dati di qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica;
- la verifica ispettiva ha lo scopo di accertare la corretta applicazione:
 - a) degli obblighi di registrazione delle disalimentazioni di cui al Titolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 250/04, al capitolo 11 del Codice di rete e all'Allegato A.54 al Codice di rete;
 - b) del calcolo degli indicatori di energia non servita, comunicati all'Autorità nell'anno 2017, di cui al Titolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione 653/2015/R/eel, anche ai fini di quanto disciplinato dall'articolo 8 del medesimo allegato.

RITENUTO CHE:

• sia necessario effettuare una verifica ispettiva nei confronti dell'impresa di trasmissione che ha comunicato all'Autorità i dati di qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica nell'anno 2017

DELIBERA

- 1. di approvare l'effettuazione di una verifica ispettiva nei confronti dell'impresa di trasmissione che ha comunicato all'Autorità i dati di qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica nell'anno 2017, da svolgersi entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità definite nel documento "Verifica ispettiva sui dati di qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica comunicati all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico nell'anno 2017: oggetto e modalità di effettuazione" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 2. di disporre che la verifica ispettiva, di cui al punto precedente, sia effettuata da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica,

- con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, all'esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
- 3. di dare mandato al Direttore della Direzione Accountability e Enforcement dell'Autorità di effettuare le conseguenti azioni di competenza;
- 4. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 31 dicembre 2017;
- 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 settembre 2017

IL PRESIDENTE Guido Bortoni